

OGGETTO: **TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE, MOBILITÀ, DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-COLL, ASSEGNO PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI - IMPORTI 2016**

L'art. 3, comma 6, del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015) prevede che, con effetto dall'1 gennaio di ciascun anno, gli importi del trattamento di cui alle lettere a) e b) del comma 5 del medesimo articolo (i c.d. "tetti" dei trattamenti di integrazione salariale), nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l'applicazione del massimale più alto, siano aumentati nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Tenuto conto della variazione del citato indice accertata per l'anno 2015, l'INPS, con la circolare 14 marzo 2016 n. 48, ha comunicato quanto segue.

I - TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 48/2015, nonché la retribuzione mensile di riferimento (maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive) – oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto – risultano fissati, per l'anno 2016, nelle misure di seguito indicate, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione prevista dall'art. 26 della legge n. 41/1986, attualmente pari al 5,84%:

Trattamenti di integrazione salariale			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24	Basso	971,71	914,96
Superiore a 2.102,24	Alto	1.167,91	1.099,70

In base al combinato disposto dell'art. 3, comma 1, lett. i) e m), dell'art. 46 del d.lgs. n. 148/2015 (che hanno abrogato, rispettivamente, l'art. 1 della legge n. 863/84 e l'art. 13 della legge n. 223/91), per le **integrazioni salariali relative ai contratti di solidarietà** il trattamento ammonterà all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, **con il limite - contrariamente a quanto previsto dalla previgente normativa - dei suddetti massimali.**

Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 17, della legge n. 549/1995, nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24	Basso	1.166,05	1.097,95
Superiore a 2.102,24	Alto	1.401,49	1.319,64

II - INDENNITÀ DI MOBILITÀ

In conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lett. a) della legge n. 223/91, gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell'indennità di mobilità spettante per i primi 12 mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2015, nonché la retribuzione mensile di riferimento – oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto – risultano fissati, per l'anno

2016, nelle misure di seguito indicate, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione prevista dall'art. 26 della legge n. 41/1986, attualmente pari al 5,84%:

Indennità di mobilità			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24	Basso	971,71	914,96
Superiore a 2.102,24	Alto	1.167,91	1.099,70

III - TRATTAMENTI SPECIALI DI DISOCCUPAZIONE PER L'EDILIZIA

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui all'art. 11, commi 2 e 3, della legge n. 223/1991, nonché a quello di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 451/1994, trovano applicazione gli importi indicati nel precedente paragrafo II.

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui alla legge n. 427/1975, l'importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell'art. 2, comma 150, della legge n. 191/2009, è fissato, per l'anno 2016, in euro **635,34** che al netto della riduzione del 5,84 per cento è pari a euro **598,24**.

IV - INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASpI

L'importo massimo mensile delle indennità di disoccupazione NASpI, per la quale non opera la riduzione di cui all'art. 26 della legge n. 41/1986, è pari, per il 2016, a euro **1.300,00**.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 22/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 7/2015), la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell'indennità di disoccupazione NASpI è pari, per il 2016, a euro **1.195,00**.

V - INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 4, del d.lgs. n. 22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL (spettante ai collaboratori coordinati e continuativi, esclusi gli amministrazioni e i sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell'INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/95, disoccupati involontariamente e in possesso dei requisiti riportati a pag. 51 e 52 di CONFIMI RAVENNA NEWS n. 7/2015) è pari, per il 2016, a euro **1.195**. L'importo massimo mensile di tale indennità non può in ogni caso superare, per il 2016, euro **1.300**.

VI - ASSEGNO PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI

L'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dall'1 gennaio 2016, a euro **580,14**. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all'art. 26 della legge n. 41/86.